

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L’attuazione del Nuovo PNRR e il D.L. 2 marzo 2024, n. 19



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La revisione del PNRR, approvata dal Consiglio ECOFIN con la decisione dell'8 dicembre 2023, ha elevato la dotazione finanziaria complessiva del Piano a 194,42 miliardi di euro, in luogo dei precedenti 191,49 miliardi di euro, con un incremento di circa 2,9 miliardi di euro sostanzialmente riconducibile ai due ambiti seguenti:

- contributi aggiuntivi a fondo perduto assegnati all'Italia per l'iniziativa *RepowerEU* (che è diventato parte integrante del PNRR)¹;
- adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa).

L'intervento di revisione ha, inoltre, preso in considerazione la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano. Proprio a seguito di tali criticità la rimodulazione ha operato nel senso di un adeguamento ai obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*), scadenze e risorse finanziarie assegnate (incluso il definanziamento integrale)².

Il disegno programmatico concordato con l'UE ha trovato una prima traduzione concreta con l'emanazione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56)³.

Tale provvedimento mira a realizzare una riforma organica delle politiche di coesione attraverso un coordinamento più performante tra gli interventi attuati a livello regionale e quelli realizzati in ambito nazionale. Più in generale, l'intervento riformatore si pone in linea di continuità con la visione strategica comune alle principali leve di sviluppo che animano sia il PNRR che le politiche di coesione. È in quest'ottica che vanno letti anche l'accelerazione e il rafforzamento dei processi di

¹ Le sovvenzioni, pertanto, aumentano complessivamente da 69 a circa 71,8 miliardi di euro. Resta invariato l'importo prestiti (LOANS), pari a 122,6 miliardi di euro, per i quali è prevista l'erogazione nell'ambito dell'attuazione del PNRR.

² Gli interventi di investimento interessati sono finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.

³ Noto anche con la denominazione di derivazione giornalistica di *Decreto PNRR 4*.

attuazione degli interventi finanziati all'attuazione dalla politica di coesione 2021-2027⁴.

Con tale provvedimento normativo, infatti, sono state adottate misure volte a garantire:

- la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo cronoprogramma;
- introdurre ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR;
- provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Il D.L. n. 19/2024, si compone di 64 articoli (18 dei quali aggiunti dalla legge di conversione), raggruppati in tre Titoli:

- Titolo I (artt. 1 a 10): *Governance* per il PNRR e il PNC;
- Titolo II (artt. da 11 a 44-*quinquies*): Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC;
- Titolo III (artt. da 44-*sexies* a 46): Disposizioni finali e di coordinamento.

Entrando nello specifico della disciplina introdotta dal D.L. n. 19/2024, le disposizioni in materia di *Governance* contenute nel Titolo I oltre ad imprimere un nuovo impulso ai processi di implementazione del PNRR (sia in linea generale che riguardo a missioni specifiche) mirano, altresì, a rafforzare sia la capacità amministrativa di enti coinvolti e sia i presidi di legalità posti a tutela di una corretta *messa a terra* della programmazione riferita al PNRR e alle politiche di coesione.

Riguardo all'implementazione *stricto sensu* del Piano, assumono particolare rilevanza gli artt. 1 e 2 del decreto in commento.

In particolare, l'art. 1 disciplina gli aspetti di carattere finanziario con una serie di disposizioni e misure finalizzate alla realizzazione:

- degli investimenti del nuovo PNRR;

⁴ Interventi, come è noto, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

- degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR.

L'art. 1 include, altresì, misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Queste innovazioni, nel disegno tracciato dal legislatore, sono finalizzate a garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato, con l'obiettivo finale di favorire la tempestiva realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR, nel rispetto di *milestone* e *target* stesso Piano.

Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR (a seguito della citata decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023) l'art. 1 del D.L. n. 19/2024 autorizza la spesa complessiva 3.442,8 milioni di euro, così ripartita nel tempo:

- 684 milioni di euro per l'anno 2024;
- 785 milioni di euro per l'anno 2025;
- 765 milioni di euro per l'anno 2026;
- 548,8 milioni di euro per l'anno 2027;
- 400 milioni di euro per l'anno 2028;
- 260 milioni di euro per l'anno 2029.

Il successivo art. 2, al fine di garantire maggiore trasparenza e responsabilizzazione di quanti siano coinvolti nel conseguimento degli obiettivi del PNRR⁵, fa obbligo ai soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS (entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 19/2024) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 19/2024, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data.

Maggiore trasparenza e responsabilizzazione che dovrebbero favorire, anche in via prospettica, il conseguimento di *milestone* e *target* delle misure e dei relativi interventi previsti dal PNRR.

⁵ Incluse le amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

Maggiormente legate alle tematiche relative alla capacità amministrativa appaiono, invece, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 8, 9 e 10.

L'art. 3 introduce il primo degli strumenti di rafforzamento dei dispositivi a tutela del regolare utilizzo delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione, con l'inserimento del PNRR nella sfera di applicabilità delle specifiche funzioni poste in capo al *Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea*⁶ dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91⁷. Si tratta di misure che rafforzano la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati.

L'art. 4 reca disposizioni in materia di personale, organizzazione e funzioni della *Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri* dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13. La novella ha l'obiettivo di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di:

⁶ Il *Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea* (COLAF) opera - ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 e dell'art. 54 legge 24 dicembre 2012, n. 234 - presso il *Dipartimento per gli Affari Europei*. Il Comitato è presieduto dal Ministro per gli Affari Europei o da un suo delegato, ed è composto:

- dal Capo del Dipartimento per gli Affari Europei;
- dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea;
- dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per gli Affari Europei;
- dai dirigenti generali designati dalle Amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi europei, che sono nominati dal Ministro per gli Affari Europei;
- dai componenti designati dalla Conferenza unificata.

Esso si avvale, inoltre, di una *Segreteria tecnica* composta da personale del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea operante presso il Dipartimento per gli Affari Europei. Al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea sono attribuite *funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità* attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Partecipa, altresì, alla *Rete dei Referenti Antifrode del Piano nazionale di ripresa e resilienza*. Esso è competente, altresì, per la trattazione delle questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti europei ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati.

⁷ La norma in questione precisa che, il *Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie* ha *funzioni consultive e di indirizzo* per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 280 del *Trattato che istituisce la Comunità europea*.

- gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR (comprensivo del capitolo RepowerEU), anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa;
- di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR.

L'art. 8 reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

L'art. 9 introduce misure volta al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR.

La novella mira, altresì, a

- favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio;
- migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali, anche promuovendo le migliori prassi tramite l'istituzione di una *cabina di coordinamento* presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo.

L'art. 10 rafforza il contributo e la cooperazione nell'attività di monitoraggio e di piena attuazione del PNRR, del Contributo del *Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro* (CNEL) all'attuazione del PNRR, grazie alla partecipazione del suo Presidente alle sedute della cabina di regia del PNRR.

Inoltre, la norma citata, al fine di rafforzare le risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'*archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi* autorizza l'incremento di una unità dirigenziale e di una non dirigenziale la dotazione organica del CNEL ed autorizza è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato⁸:

- una unità dirigenziale di livello non generale;
- otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari;
- sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti.

⁸ Tramite nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

Gli artt. 5, 6 e 7, introducono, invece, disposizioni finalizzate ad imprimere un nuovo impulso ai processi di implementazione di obiettivi specifici del PNRR, già in fase di attuazione.

L'art. 5 del D.L. n. 19/2024 prevede la nomina di un *Commissario straordinario* incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Il Commissario straordinario nominato resta in carica fino al 31 dicembre 2026 ed opera presso il *Ministero dell'università e della ricerca*.

L'art. 6 del D.L. n. 19/2024, prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un *Commissario straordinario* per:

- assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale;
- supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione; aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio;
- creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR.

Tale nomina deve avvenire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'interno, (entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso D.L. 19/2024).

L'art. 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il Commissario straordinario nominato resta in carica fino al 31 dicembre 2026 ed opera presso il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*. Nell'adempimento delle proprie funzioni egli deve assicurare il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

Come già anticipato, il Titolo II (artt. da 11 a 44-*quinquies*) reca disposizioni volte ad accelerare e snellire le procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC. Si tratta di

previsioni normative che si pongono in linea di continuità con quelle del Titolo I ma che rispetto a quest'ultime si caratterizzano per una maggiore specificità.

In particolare, il Titolo II è suddiviso in 10 Capi (dall'art. 11 al 44-*quinquies*), ognuno dei quali dedicato a specifiche tematiche:

- Capo I (artt. da 11 a 12-*ter*): *Misure di semplificazione amministrativa*;
- Capo II (artt. da 13 a 16): *Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito*;
- Capo III (artt. da 17 a 18): *Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca*;
- Capo IV (art 19): *Disposizioni urgenti in materia di sport*;
- Capo V (artt. da 20 a 21): *Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione*;
- Capo VI (artt. da 22 a 27): *Disposizioni urgenti in materia di giustizia*;
- Capo VII (art 28): *Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti*;
- Capo VIII (artt. da 29 a 31): *Disposizioni urgenti in materia di lavoro*;
- Capo IX (artt. da 31-*bis* a 41-*bis*): *Disposizioni urgenti in materia di investimenti*;
- Capo X (artt. da 42 a 44-*quinquies*): *Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute*.

Il Capo I, del Titolo II, D.L. n. 19/2024 introduce misure di semplificazione amministrativa in ambito a:

- *procedure di gestione finanziaria*, attraverso disposizioni finalizzate a consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti (art. 11);
- *misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici* relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR medesimo e in materia di procedimenti amministrativi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento⁹ (art. 12);

⁹ In particolare, per questi ultimi, la norma chiarisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

- *Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR (12-bis, inserito in sede referente) attraverso l'esonero di una serie di fattispecie¹⁰ rispetto all'applicazione delle procedure di cui agli artt. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (esecuzione di saggi archeologici preventivi a spese del committente) e 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (valutazione dell'offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);*
- *presunzione di compatibilità delle opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge sblocca cantieri o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell'UE con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dalla legge (art. 12-ter).*

Il Capo II (articoli da 13 a 16), al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi fissati in materia nel PNRR, reca misure urgenti in materia di istruzione e merito.

In primo luogo, gli artt. 13 e 14, perseguono la semplificazione in ambito alle *procedure per l'attuazione della Missione 4, Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR*, con particolare riferimento:

- alla Riforma del sistema ITS;
- allo di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria;
- alla riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata;
- alla formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.

L'art. 15, sempre al fine di garantire il rispetto dei *target* previsti in materia dal PNRR, introduce talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione.

¹⁰ interventi qualificabili come interventi di lieve entità, interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità.

Il successivo art 15-*bis* (introdotto nel corso dell'esame in sede referente) prevede che le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.

L'art. 16 del D.L. n. 19/2024 riconduce, nell'ambito della struttura amministrativa del *Ministero dell'istruzione e del merito*, la *Scuola di alta formazione dell'istruzione*, determinando, di fatto, il superamento dell'assetto che poneva tale ente sotto la vigilanza del Ministero, ma in una posizione di sostanziale autonomia amministrativa e contabile.

Con il Capo III (artt. 17 e 18) vengono introdotte misure in materia di università e ricerca.

In particolare, l'art. 17, grazie anche a modifiche della normativa urbanistico-edilizia, introduce ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari, al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata *Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*¹¹. La norma in commento completa lo scenario descritto dal precedente art. 5 (cfr. *supra*).

L'articolo 18 reca misure semplificatorie volte a favorire il conseguimento di *milestone* e *target* fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca.

Il Capo IV, composto dal solo art. 19, introduce disposizioni urgenti per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2, *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* del PNRR in materia di *sport e inclusione sociale*. Tali disposizioni, in particolare sono volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di alcune categorie di risorse previste dall'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR.

¹¹ Nello specifico è previsto, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

Gli interventi in materia di digitalizzazione sono contenuti nel Capo V (composto dagli artt. da 20 a 21). In particolare:

- l’art. 20 introduce diverse modifiche, in chiave semplificatoria, al *Codice dell’amministrazione digitale* di cui al D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 (ricorso al supporto di società *in house* per lo svolgimento delle funzioni di *ufficio per il digitale*, Gestione dei dati contenuti nell’ANPR, Piattaforma di gestione deleghe, gestori di identità digitale, Sistema *IT-Wallet*, ecc.);
- l’art. 20-bis prevede che le Autorità di sistema portuale garantiscano l’interoperabilità tra i sistemi *Port Community System* con la *Piattaforma logistica digitale nazionale*;
- l’art. 21, al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni¹², ha contemplato la possibilità per dette amministrazioni, di avvalersi, mediante apposite convenzioni del supporto tecnico-operativo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il Capo VI (artt. da 22 a 27), contiene misure urgenti in materia di giustizia. In particolare, i primi quattro articoli del Capo VI (gli artt. 22, 23, 23-bis e 24) intervengono sul rafforzamento ed efficientamento degli uffici giudiziari (e degli operatori di giustizia in generale) operando lungo una doppia direttrice:

- capacità amministrativa degli uffici a supporto degli organi giudicanti;
- reclutamento disponibilità e l’impiego dei magistrati (e degli operatori di giustizia in generale).

L’art. 22 modifica, infatti, le condizioni per l’ammissione al bando di concorso per:

- il reclutamento di addetti all’ufficio per il processo;
- l’accesso al concorso per magistrato ordinario.

La novella è intervenuta a modificare, altresì, i titoli di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria e quelli per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio.

¹² Anche in quanto connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

L'art. 23, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR, ha introdotto incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento di detti obiettivi.

Il successivo art. 23-bis ha introdotto la possibilità di ricorrere, sino al 30 giugno 2026 (termine non rinnovabile né prorogabile), ad applicazioni di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, quando ciò è funzionale ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze nel settore della giustizia civile previsti dal PNRR¹³.

Con l'art. 24 viene introdotta una procedura concorsuale in deroga per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari e la loro assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria in grado di garantire un numero di magistrati tributari idoneo ad assicurare la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024.

I restanti articoli del Capo VI (25, 25-bis, 26 e 27) intervengono, invece, a semplificare e a snellire specifici strumenti o istituti processuali. In particolare:

- l'art. 25 introduce sostanziali novità alla disciplina del pignoramento presso terzi grazie anche all'introduzione di un nuovo al codice di procedura civile, il 551-bis, in tema di efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi;
- l'art. 25-bis, introduce disposizione per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati¹⁴;
- l'art. 26 novella in più punti, e con evidente intento semplificatorio, il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*;
- l'art. 27 rimodula i termini delle transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in materia di giustizia riparativa.

Il Capo VII, in cui è presente solamente l'art. 28, introduce misure urgenti per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR ed affida ad un decreto del

¹³ La norma, al fine di incentivare il ricorso a tali *applicazioni extradistrettuali*, riconosce al magistrato che vi aderisce una specifica indennità e punteggi aggiuntivi ai fini degli scatti di anzianità.

¹⁴ Questa disposizione mira a semplificare il procedimento di notificazione, contribuendo, per questa via, a favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR.

Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il *Ministro dell'economia e delle finanze* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 19/2024, la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione.

Il Capo VIII (artt. da 29 a 31) introduce nuove disposizioni in materia di *lavoro e legislazione sociale*

Nello specifico, l'art. 29, ha integrato la disciplina relativa ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale includendo tra le condizioni a cui è subordinata la fruizione di tali benefici anche *l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti*. La norma in commento, inoltre, ha, altresì, novellato il quadro sanzionatorio per le ipotesi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

L'art. 30, comma 1, al fine di dare attuazione alla Linea II della Missione 5, Componente 1, del PNRR, relativa all'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, ha introdotto, con decorrenza dal 1° settembre 2024, modifiche al regime delle sanzioni civili a carico di tutti quei soggetti (compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

L'art. 31 reca disposizioni di potenziamento del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro preposto ai controlli sul territorio al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal proposito il citato art. 31 contempla incrementi sia rispetto alla dotazione organica, sia riguardo alle risorse disponibili.

Analogamente, è previsto l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale ai sensi dell'art. 826 del *Codice dell'ordinamento militare* di cui al D.L.gs. 5 marzo 2010, n. 66.

Il Capo IX reca *Disposizioni urgenti in materia di investimenti* alcune di carattere generale-programmatico altre maggiormente orientate a specifici interventi. Appartengono al primo gruppo le prescrizioni relative a:

- Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali (art. 32) attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per gli interventi infrastrutturali relativi al periodo 2021-2034, disposti dall'art. 1, commi da 134 a 148, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*.
- Disposizioni innovative in materia di contributi, controlli, monitoraggio e disciplina degli investimenti infrastrutturali delle c.d. *piccole opere* (art. 33)
- Rimodulazione delle risorse destinate all'attuazione dei *Piani urbani integrati* al fine di adeguarne la disciplina alla recente revisione del PNRR (art. 34)
- Integrazione per gli anni 2023 e 2024 delle risorse destinate agli interventi di rigenerazione urbana al fine di adeguarne la disciplina alla recente revisione del PNRR (art. 35)
- Inserimento tra le funzioni del *Nucleo PNRR Stato-Regioni*¹⁵ le attività di supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 37).
- Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del *Ministero delle imprese e del made in Italy* attraverso una più ampia disponibilità di risorse ed interventi volti ad incrementare la capacità amministrativa del Ministero stesso (art. 37-bis).

¹⁵ Istituito dall'art. 33 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose* (convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233) presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali.

- Sostegno all’attuazione del processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dall’Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU. In particolare la norma (art. 38) riconosce a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti¹⁶, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.
- Modifica delle disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 39-bis) con la rimozione dell’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale conteneva l’interpretazione autentica dell’art. 12 della legge di *riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* (L. 29 dicembre 1993, n. 580) in tema di designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione della riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR (art. 40).
- Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 «*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*», investimento 2.1 «- *Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica*» (art. 41)

Concentrano, invece il proprio *focus* su specifici interventi le disposizioni contenenti:

- Misure per favorire l’accesso ai finanziamenti del PNRR ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti per lo sviluppo del biometano (art. 31-

¹⁶ Indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

bis) nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare" del PNRR. La novella, in particolare, contempla la possibilità del rilascio delle autorizzazioni richieste anche successivamente all'ammissione al beneficio PNRR.

- Disposizioni concernenti la proroga di 180 giorni il termine per la presentazione del cronoprogramma da parte del Commissario straordinario per la Linea 2 della metropolitana della città di Torino (art. 32-*bis*)
- Modifiche alle disposizioni in tema di progettazione, finanziamento e realizzazione dei lavori del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento di cui al comma 1009 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (art. 33-*bis*);
- Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 del 2016, del 2022 e del 2023 (art. 36)
- Proroga al 31 dicembre 2025 del termine (di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) per l'utilizzo, sulla base degli stati di avanzamento lavori, dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione in favore di imprese agricole ed agroindustriali nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (art. 36-*bis*);
- Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva volte ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 39)
- Modifica all'art. 11, comma 1-*bis* del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) in materia di energia da fonti rinnovabili, finalizzata ad una migliore identificazione dei soggetti legittimati a fornire il loro assenso preventivo all'installazione di fotovoltaici in aree agricole,

se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a *Rete Natura 2000*¹⁷ (art. 41-bis).

Il Capo X (artt. da 42 a 44-*quinquies*) e reca disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute.

L'art. 42 introduce disposizioni in materia di *fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza* nel settore sanitario e *governo della sanità digitale* che prevedono una maggiore valorizzazione delle telemedicina e delle tecniche di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment - HTA*) relative ai dispositivi medici.

L'articolo 43 introduce disposizioni in tema di modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari, finalizzate ad assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 "*Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione*", del PNRR.

L'art. 44 integra e modifica l'art. 2-*sexies* sul *Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*. La novella tiene a riferimento la categoria specifica dei dati personali relativi alla salute, ammettendo il loro trattamento, a valle di un processo di anonimizzazione, anche mediante interconnessione, da parte dei soggetti autorizzati¹⁸, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, parere del Garante per la protezione dei dati personali.

¹⁷ *Natura 2000* è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione (istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*") per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La *Rete Natura 2000* è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici. All'interno delle aree che compongono la *Rete Natura 2000* non sono escluse le attività umane in quanto la normativa europea si mira a garantire la protezione della natura tenendo anche "*conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali*".

¹⁸ Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, regioni e province autonome.

L'articolo 44-*bis*, apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di funzionamento dei policlinici universitari al fine di migliorarne l'efficienza di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR.

L'articolo 44-*ter* introduce modifiche all'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle spese per l'avvalimento di personale a tempo non indeterminato. Le nuove misure sono finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR.

L'articolo 44-*quater*, Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, introduce una disciplina derogatoria in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi.

L'articolo 44-*quinquies* dispone che le Regioni debbano organizzare i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La norma prevede, inoltre, che esse, nell'ambito di tali processi organizzativi, possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità.

Il Titolo III (artt. da 44-*sexies* a 46) detta le regole di coordinamento della nuova disciplina, inclusa la sua entrata in vigore.

In primo luogo, l'art. 44-*sexies* chiarisce che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 19/2024 nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è subordinata alla compatibilità di detta disciplina con i principi contenuti negli statuti speciali e le relative norme di attuazione.

L'art. 45, comma 1, abroga il comma 2 dell' 13-*ter*, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) che istituiva il fondo, denominato *Fondo Controesodo*¹⁹ nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁹ Con cui vengono finanziate le agevolazioni fiscali per i c.d. *impatriati*, ossia i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia quando sussistono i seguenti due presupposti:

Inoltre, il successivo secondo comma con l'abrogazione dell'art. 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) ha rimosso dall'ordinamento una serie di misure organizzative finalizzate alla riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni.

Ai sensi dell'art. 46 il decreto-legge in esame è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2 marzo 2024).

-
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
 - l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.